Associazione Straniamenti

Associazione di Promozione Sociale

straniamenti

Seminario di formazione

Aprile 2014

Parte settima
Il diritto all'unità familiare

Sergio Bontempelli

Le puntate precedenti…

- Per capire bene come funzionano le procedure relative al diritto all'unità familiare, è opportuno ripassare brevemente alcuni concetti di cui avevamo parlato nelle scorse lezioni

Gli status dei migranti in Italia

- Abbiamo provato a suddividere i numerosi documenti dei cittadini migranti, a seconda del loro *status*

Che cos'è lo **status**

- Nel linguaggio giuridico, lo **status** è «l'insieme di diritti e di doveri che derivano ad una persona per il fatto di appartenere ad un gruppo (es. status di cittadino)» (AA.VV., *Diritto amministrativo*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2012, pag. 29)

Il soggiorno: diritto soggettivo e interesse legittimo

- Una prima classificazione possibile, tra i vari *status* dei migranti, può essere stabilita distinguendo tra coloro che hanno un **diritto al soggiorno in Italia**, coloro che hanno un semplice **interesse legittimo** a permanere nel nostro paese, e coloro cui il **soggiorno è vietato**

Il **diritto soggettivo**

- Nel linguaggio giuridico, con il termine **“diritto soggettivo”** si intende «quella posizione giuridica soggettiva di vantaggio che l’ordinamento giuridico conferisce ad un soggetto, riconoscendogli (…) la tutela degli interessi (…) in modo **pieno ed immediato**» (AA.VV. Diritto amministrativo, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2012, pag. 31).

L’**interesse legittimo**

- L’**“interesse legittimo”** si ha invece quando il diritto di una persona o di un soggetto «**cede di fronte all’interesse pubblico** (…). [Quando l’azione dello Stato o della Pubblica Amministrazione] ha avuto luogo **in nome dell’interesse pubblico,** il privato deve cedere» (Franco G. Ricci, *Principi di diritto processuale generale*. *Appendice di aggiornamento*, Giappichelli, Torino 2011, pag. 9).

Semplificando un po'…

- Il **"diritto soggettivo"** è un diritto pieno ed immediato, che il soggetto può sempre far valere contro privati e amministrazioni pubbliche
- L'**"interesse legittimo"** è una posizione giuridica che può essere fatta valere, ma che deve comunque cedere di fronte all'interesse della collettività (interesse pubblico)

Ius Migrandi?

- Nei sistemi giuridici occidentali, **l'immigrazione non è considerata un diritto**
- Ciò non significa che migrare in un altro paese sia vietato in assoluto
- Significa però che **gli Stati sono legittimati ad imporre limitazioni e barriere alla mobilità delle persone lungo le frontiere, in nome dell'interesse pubblico**

L’immigrazione: un “interesse legittimo”

- L’ingresso e il soggiorno in Italia degli stranieri rappresentano un tipico caso di “interesse legittimo”
- Emigrare in Italia non è vietato, ma le migrazioni possono essere limitate, condizionate o selezionate in ragione di **prevalenti interessi pubblici**

Il soggiorno in Italia: gli status

- Si diceva dunque che una prima classificazione possibile, tra i vari *status* dei migranti, può essere stabilita distinguendo tra coloro che hanno un **diritto al soggiorno in Italia**, coloro che hanno un semplice **interesse legittimo** a permanere nel nostro paese, e coloro cui il **soggiorno è vietato**

Il soggiorno come diritto soggettivo

Hanno un diritto soggettivo al soggiorno in Italia:

- I **cittadini comunitari**, cioè appartenenti a uno dei paesi dell'Unione Europea
- I **minori di anni 18**. Questo è un dettaglio da ricordare: non esistono "minorenni clandestini"!!!
- Alcuni **familiari di cittadini italiani e comunitari** (in particolare, il coniuge e i figli minori)
- **I richiedenti asilo, i rifugiati e in generale coloro che richiedono protezione internazionale**
- Le **donne in stato di gravidanza**, fino al sesto mese dopo la nascita del figlio o della figlia, nonché i loro coniugi

Il soggiorno come interesse legittimo

Hanno, invece, un semplice interesse legittimo al soggiorno in Italia:

- I **cittadini non comunitari** che soggiornano in Italia per **brevi periodi**, inferiori a tre mesi (ad esempio per turismo)
- I **cittadini non comunitari** che soggiornano in Italia per **motivi di lavoro** (subordinato, autonomo o stagionale)
- I **cittadini non comunitari** che soggiornano in Italia per **motivi di studio**
- In una certa misura, anche i **cittadini non comunitari** che soggiornano in Italia per **motivi familiari** (perché sono coniugi o parenti di cittadini non comunitari che soggiornano per lavoro)

Diversità di procedure

- Nei due casi, cambiano anche le procedure per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno
- Nel caso dell'**interesse legittimo**, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno possono essere soggetti a condizioni particolari: per esempio, si può richiedere un alloggio idoneo, un reddito sufficiente ecc.
- Chi ha invece un **diritto soggettivo al soggiorno** deve dimostrare soltanto di appartenere alla categoria di aventi diritto: deve dunque provare di essere rifugiato in fuga dalle persecuzioni, oppure parente di cittadino italiano, oppure minore ecc.

- Tra i titolari di un “diritto soggettivo” al soggiorno, ci interessano in questo momento i cittadini comunitari

I cittadini comunitari: chi sono

- I cittadini comunitari sono quelli provenienti da Stati che appartengono all'Unione Europea.
- I paesi "storici" dell'Europa: Austria - Belgio - Danimarca - Finlandia - Francia – Germania - Grecia - Irlanda - Lussemburgo - Olanda - Portogallo – Regno Unito - Spagna – Svezia – e Italia
- I paesi entrati con l'allargamento del 2004:(15+10) Cipro – Estonia - Lettonia - Lituania - Malta - Polonia - Rep. Ceca - Slovacchia - Slovenia - Ungheria
- I paesi di nuova adesione del 2007:(25+2) Bulgaria – Romania
- Dal prossimo Luglio 2013, il ventottestimo paese: la Croazia

- Sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea anche i cittadini *svizzeri*, di *S. Marino*, del *Principato di Andorra*, del *Principato di Monaco* e degli stati appartenenti allo spazio economico europeo – SEE (*Norvegia*, *Islanda e Liechtenstein*).

Da ricordare

- **Bulgari, romeni, polacchi e, dal Luglio 2013, anche i croati** sono cittadini comunitari (esattamente come i francesi, gli spagnoli o i tedeschi… almeno in teoria)
- **Albanesi, serbi, bosniaci, macedoni, moldavi, ucraini** sono “non comunitari” (esattamente come i senegalesi, i nigeriani, o anche – almeno in teoria – gli statunitensi, i canadesi o gli australiani…)

I cittadini comunitari (1)

- Trattato UE, Art. 18: «Ogni cittadino dell'Unione ha il **diritto** di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso»
- Da notare la formulazione: ogni cittadino ha il diritto di soggiornare, circolare ecc. Si tratta di un **diritto soggettivo**

I cittadini comunitari (2)

- Trattato UE, Articolo 17: «1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato Membro. […] I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato»

I cittadini comunitari (3)

- I cittadini comunitari **non sono considerati stranieri** nel nostro ordinamento. A loro non sono applicabili le norme in materia di immigrazione
- Il cittadino comunitario ha il **diritto di entrare, soggiornare e circolare nel territorio dello Stato italiano**
- Nessun cittadino comunitario può essere definito *strictu sensu* **irregolare**
- I cittadini comunitari non devono chiedere il permesso di soggiorno, ma si iscrivono all'anagrafe

Familiari di cittadini italiani/comunitari (diritto soggettivo, non comunitari)

- Come abbiamo visto, hanno diritto a stare in Italia i **familiari di cittadini italiani e comunitari** (per es. coniugi e figli minori)
- Si parla, qui, **dei familiari non comunitari di cittadini comunitari:** per esempio, il senegalese sposato con una rumena…

Familiari di cittadini italiani/comunitari (2) (diritto soggettivo, non comunitari)

- I familiari di cittadini comunitari o italiani hanno diritto ad una “carta di soggiorno” della durata di cinque anni

Familiari di cittadini italiani/comunitari (3)
(diritto soggettivo, non comunitari)

- Avendo un diritto soggettivo al soggiorno, i familiari di cittadini comunitari e italiani possono lavorare, ma non sono obbligati a farlo, e **possono rinnovare i loro documenti anche senza il lavoro**

Chi sono i familiari di cittadini UE?

- Non tutti i parenti di cittadini UE, in realtà, hanno diritto al soggiorno
- I familiari titolari di questo diritto sono definiti dalla Direttiva UE 38/2004 e dal Decreto Legislativo 30/2007

Direttiva UE 38/2004, art. 2

- «Ai fini della presente direttiva, si intende per familiare:

  a) il coniuge;

  b) (…);

  c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;

  d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge»;

Direttiva UE 38/2004, art. 9

- «Quando la durata del soggiorno previsto è superiore a tre mesi, gli Stati membri rilasciano una carta di soggiorno ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro»
- I familiari sono quelli definiti dall’art. 2 che abbiamo appena visto

Che documenti bisogna avere per la carta di soggiorno?

- Come abbiamo visto, la carta di soggiorno è un **diritto soggettivo** del familiare di cittadino UE
- Per ottenerla, dunque, bisogna semplicemente dimostrare di essere familiari del cittadino UE

I documenti per la carta di soggiorno: la direttiva 38

- Direttiva 38, art. 10:
- un passaporto in corso di validità;
- un documento che attesti la qualità di familiare;
- la (…) prova del soggiorno nello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;
- nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), un documento (…) attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione (…).

Un problema

- Come facciamo a sapere che il familiare da ricongiungere è *davvero* un familiare? Come sappiamo, cioè, che la persona indicata è veramente la moglie, o il marito, o il figlio o la figlia del richiedente?

- La risposta sembrerebbe ovvia. Per dimostrare che quella persona è la moglie del richiedente si esibirà il certificato di matrimonio, mentre per accertare che la persona “chiamata” è figlia del richiedente ci saranno gli estratti dell’atto di nascita…

Tuttavia…

- Questi documenti sono *emessi dal paese di origine*, e l'Italia non ha modo di controllarne la validità (una persona potrebbe *falsificare* questi documenti, e non vi sarebbe modo di accertarlo)
- Inoltre, questi documenti sono scritti in lingue a noi sconosciute: le lingue dei paesi di origine dei migranti…

Chi ci capisce nulla????

Seria CD Nr. 226025
Série/Series No./Nmb.

DATE PRIVIND SOȚII / Dates concernants les époux / Data concerning the couple	SOȚUL / Époux/Husband			SO / Épou
Codul numeric personal / Code personnel / Personal number	1690125167345 (S A L L Z Z N N N N N C)			270021 (S A A L L)
Numele de familie / Nom/Surname	IONIȚĂ			PANINC
Prenumele / Prénom/First name	ADRIAN			DANIELA -
Data nașterii / Date de naissance / Date of birth	Anul / Année/Year: 1969	Luna / Mois/Month: IANUARIE	Ziua / Jour/Day: 25	Anul / Année/Year: 1970 · Luna: FEB
Locul nașterii / Lieu de naissance / Place of birth	Localitatea / Localité/Place: LIPOVU	Județul / Dép./Co.: DOLJ		Localitatea / Localité/Pl: SEGARCEA
Numele de familie după căsătorie / Nom après le mariage / Surname after the marriage	PANINOND			PANINC

DATE PRIVIND PĂRINȚII / Dates concernant les parents / Data concerning the par

TATAL / Père / Father		
Numele de familie / Nom/Surname	IONIȚĂ	PANINC
Prenumele / Prénom/First name	ION	TOND

Attenzione a non confondere…

- Ci sono due problemi diversi:
- Il problema della *traduzione:* tradurre fedelmente in lingua italiana il testo del certificato
- Il problema della *legalizzazione:* cioè riconoscere la validità del documento emesso dallo Stato estero

1. La traduzione

- La *traduzione* di documenti esteri può essere effettuata anche dai Tribunali italiani, attraverso una procedura che si chiama *traduzione giurata* (nel senso che l'interprete "giura" di essere fedele al testo originario)
- Effettuando la traduzione giurata non si risolve però il problema della *validità* del documento

2. La legalizzazione

- Il riconoscimento della validità di un documento estero si chiama *legalizzazione*, perché fa diventare *legale* secondo la legge italiana un documento prodotto secondo le normative di uno Stato estero
- La *legalizzazione* consiste nel riconoscimento di validità della *firma*. In altre parole, l'autorità competente alla legalizzazione attesta che il funzionario che ha firmato il documento estero è effettivamente un funzionario competente del paese di origine

La legalizzazione in Ambasciata

- L'autorità competente ad effettuare la procedura di legalizzazione è la rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel paese in cui è stato emesso il documento
- Di norma, le ambasciate sono abilitate anche ad effettuare la traduzione. E' consigliabile dunque portare il documento in Ambasciata sia per tradurlo che per legalizzarlo

La Convenzione de L'Aja

- Esiste poi una forma di legalizzazione semplificata, detta *apostille*, prevista solo per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.
- Questa convenzione prevede che non sia necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari, potendo la stessa essere sostituita dalla cosiddetta *apostille* (in italiano postilla).

L’Apostille (1)

- Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.

L’Apostille (2)

- L’ apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata.
- L’apostille è apposta dall’autorità interna dello stesso Stato di origine (designata dall’atto di adesione alla Convenzione stessa). Una volta “apostillato”, il documento deve essere riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha ratificato la Convenzione de l’Aja.

Alcuni paesi firmatari della Convenzione

- Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Colombia, Federazione Russa, Kazakhistan, **Macedonia**, **Moldavia**, Serbia e Montenegro, **Ucraina**, Venezuela

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: REPUBLIC OF SEYCHELLES

This public document

2. has been signed by R FANNY
3. acting in the capacity of OFFICER
4. bears the seal/stamp of CIVIL STATUS OFFICE

LA DIGUE, SEYCHELLES

Certified

5. at VICTORIA 6. 13TH NOVEMBER 2003
7. by C JEAN-LOUIS, REGISTRAR, SUPREME COURT
8. No. 4795 OF 2003
9. Seal/Stamp 10. Signature

.....

I familiari “a carico”

- Come abbiamo visto, alcuni familiari, per poter avere la carta di soggiorno, debbono essere “a carico” del cittadino UE
- Rileggiamo meglio l’art. 2 della Direttiva 38

Direttiva UE 38/2004, art. 2

- «Ai fini della presente direttiva, si intende per familiare:

  a) il coniuge;

  b) (…);

  c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni **o a carico** e quelli del coniuge;

  d) gli ascendenti diretti **a carico** e quelli del coniuge»;

Cosa significa “a carico”?

- Non è molto chiaro come si possa dimostrare che i familiari sono “a carico”
- Nell’interpretazione prevalente delle Questure, un familiare è “a carico” quando il cittadino comunitario dispone di un reddito necessario per mantenere se stesso e – appunto – i propri familiari

L’assegno sociale

- Per valutare l’adeguatezza dei mezzi di sostentamento, il reddito viene confrontato con l’**importo annuo dell’assegno sociale**
- L’assegno sociale è una prestazione pensionistica riconosciuta in presenza di precisi requisiti anagrafici (bisogna avere almeno 65 anni), e reddituali (bisogna avere un reddito molto basso)
- L’assegno sociale è insomma una **piccola pensione riconosciuta agli anziani più poveri**

L’importo dell’assegno sociale

- L’importo dell’assegno sociale, cioè l’ammontare di questa piccola “pensione per i poveri”, varia di anno in anno
- Per il 2013, i titolari dell’assegno sociale ricevono 442,3 euro al mese, quindi, considerate tredici mensilità, **5.749,90 euro l’anno.**

L’assegno sociale e gli stranieri

- Si tratta, come si vede, di cifre molto modeste. Tuttavia, dando questa piccola somma alle persone più indigenti, lo Stato riconosce che queste possono vivere dignitosamente in Italia
- Dunque, se lo Stato riconosce che una persona può vivere con circa 5.000 euro l’anno, questo stesso parametro servirà per “misurare” la capacità di autosussistenza degli stranieri
- Per questo il reddito idoneo si calcola a partire dall’assegno sociale

Il reddito familiare

- Quando si calcola il reddito, si deve tener conto che lo straniero deve mantenere non solo sé stesso, ma anche i familiari a carico

Il calcolo del reddito familiare

- Nel calcolare il reddito familiare, **si sommano anzitutto tutti i redditi prodotti dai membri del nucleo**. Se per esempio lo straniero guadagna 5.000 euro all'anno, e la moglie fa un piccolo lavoro part-time da cui ricava 1.000 euro l'anno, il reddito complessivo è 6.000 euro

L’idoneità del reddito

- Per vedere se il reddito familiare è idoneo ai fini del rinnovo del permesso, si fa riferimento ai criteri indicati **dall’art. 29 del Testo Unico**
- L’art. 29 del Testo Unico dice che il reddito è idoneo quando è pari o superiore all’importo annuo dell’assegno sociale, «aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare»

Quindi…

- Se il richiedente abita da solo deve dimostrare un reddito pari all'assegno sociale (**5.749,90 euro l'anno**)
- A questa cifra si deve aggiungere la metà dell'assegno sociale (**5.749,90 / 2 = 2.874,95 euro l'anno**) per ciascuno degli altri familiari conviventi

Esempio

- Alì deve chiamare la moglie in Italia. Ha un contratto di lavoro che gli garantisce 8.500 euro l'anno. Nello stato di famiglia ci sono due figli piccoli
- In totale, del nucleo fanno parte 3 persone (Alì e i figli), a cui bisogna aggiungere la moglie che deve ricongiungersi: totale 4 persone

Esempio (2)

- Per quattro persone, il reddito idoneo sarà:
  - **L'importo dell'assegno sociale (5.749,90 annui) per Alì +**
  - **La metà dello stesso importo (2.874,95 annui) per ciascuno degli altri familiari: dunque, 2.874,95 x 3 = 8.624,85 euro**
  - **Quindi, 5.749,90 + 8.624,85 = 14.374,75 euro**

Esempio (3)

- Per poter chiamare la moglie, Alì deve dunque mostrare un reddito familiare di 14.374,75 euro l'anno
- Come abbiamo visto, i redditi di Ali ammontano a 8.500 euro
- In questo caso, dunque, Alì non ha un reddito idoneo

Dove leggiamo il reddito

- Il reddito si legge sulle dichiarazioni dei redditi annuali, o nei CUD
- La cifra da considerare è sempre quella **imponibile o lorda**

Quindi

- I familiari stranieri di cittadini comunitari residenti hanno diritto alla carta di soggiorno
- I familiari sono quelli definiti dall'art. 2 della Direttiva 38
- Per avere la carta di soggiorno bisogna dimostrare la propria qualità di familiare, e dunque produrre certificazioni di parentela legalizzate e tradotte
- Alcuni di questi familiari, per poter avere il diritto al soggiorno, devono essere a carico: in questo caso il cittadino comunitario deve dimostrare un reddito idoneo al mantenimento di se stesso e dei familiari

Domande e risposte (1)

- **Che succede se il familiare di cittadino UE è egli stesso comunitario?**
- Il familiare comunitario ha ovviamente gli stessi diritti di un familiare non comunitario. In questo caso, però, non fa domanda di carta di soggiorno alla Questura, ma si iscrive all'anagrafe. I documenti da presentare sono gli stessi richiesti per la carta di soggiorno

Domande e risposte (2)

- **Si può ottenere la carta di soggiorno se si è irregolari in Italia?**
- Sì, la carta di soggiorno è un diritto soggettivo, e dunque può essere rilasciata indipendentemente dalla regolarità pregressa del soggiorno

Domande e risposte (3)

- **Cosa deve fare il familiare di cittadino comunitario che si trova ancora al suo paese di origine?**
- Le nuove norme prevedono che il familiare entri in Italia con un semplice visto turistico. Una volta sul territorio nazionale, presenta la propria domanda di carta di soggiorno

Il soggiorno come interesse legittimo

- Vediamo ora come funziona il diritto all'unità familiare per i cittadini stranieri, titolari di permessi di soggiorno rilasciati sulla base di un **interesse legittimo**

Il ricongiungimento familiare

- Si chiama ricongiungimento familiare la procedura con cui un cittadino straniero regolarmente soggiornante chiama in Italia un proprio familiare, affinché possa – appunto – ricongiungersi nello stesso nucleo

Art. 29 Testo Unico

- 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
- d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Art. 28 comma 1 Testo Unico

- Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di *carta di soggiorno* o di permesso di soggiorno *di durata non inferiore a un anno* rilasciato *per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari*.

E’ esaustiva la lista dell’art. 28?

- In precedenza l’art. 28 non comprendeva il permesso di soggiorno per motivi familiari. La Corte di Cassazione con sentenza n. 1714/2001 ha stabilito che il diritto all’unità familiare è però riconosciuto anche allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

E’ esaustiva la lista dell’art. 28? (2)

- La Corte di Cassazione (sentenza n.12680/09) ha poi ribadito l’interpretazione estensiva dell’art. 28, includendo tra coloro che possono richiedere il ricongiungimento anche i titolari di un permesso di soggiorno anche per acquisto della cittadinanza.
- Ciò in “considerazione che la condizione del fruitore del permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza (…) risulta più stabile rispetto a tutte le altre ipotesi di permesso”.

Dunque…

Chi può chiedere il ricongiungimento (dall'Italia)	**Chi può entrare in Italia con il ricongiungimento**
Stranieri con permessi di soggiorno stabili (per lavoro, asilo, studio, motivi religiosi o motivi familiari; permessi di durata minimo un anno)	- Coniuge - Figli minorenni - Figli maggiorenni con invalidità totale - Genitori a carico se non vi sono altri figli nel paese - Genitori over 65, se gli altri figli non possono mantenerli per motivi di salute

I requisiti specifici (1)

- a) un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

I requisiti specifici (1)

- b) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici (…) è richiesto, *in ogni caso*, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

La procedura

- Il richiedente (= il familiare già soggiornante in Italia) richiede il *nulla-osta* alla Prefettura
- La Prefettura rilascia il *nulla-osta* al richiedente
- Il familiare da ricongiungere (= colui che si trova ancora al paese di origine) chiede il *visto all'Ambasciata*
- L'Ambasciata rilascia il visto
- Il familiare da ricongiungere entra in Italia
- Il familiare da ricongiungere chiede alla Questura il permesso di soggiorno per motivi familiari

Il requisito dell'alloggio

- Come abbiamo visto, un requisito importante per il permesso di soggiorno è quello dell'*idoneità dell'alloggio*, accertata dal Comune
- Attraverso speciali parametri – su cui non ci soffermiamo in questa sede – il Comune deve accertare sia l'*idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio*, sia la sua *grandezza:* l'alloggio, infatti, **deve essere sufficientemente grande per poter ospitare le persone che ci abitano**

Attenzione a non confondere

- **L'idoneità dell'alloggio:** che è un parametro specifico per i permessi di soggiorno, e indica che la casa è abbastanza grande da garantire una sistemazione confortevole a tutti i suoi abitanti
- **Con l'abitabilità:** che è un parametro edilizio, con cui si stabilisce che l'alloggio può essere utilizzato come abitazione (ma non si dice per quante persone)
- **Con la residenza:** che indica semplicemente che Tizio abita in quella casa

- **Si può avere la residenza anche in un alloggio non-idoneo, o privo del requisito di abitabilità**
- **Un appartamento può avere l'abitabilità, ma può non essere idoneo per il rilascio del permesso di soggiorno**

In sintesi…

Categoria	Chi sono	Procedura	Autorità
Familiari comunitari di cittadini comunitari	- Coniuge; - Ascendenti a carico - Discendenti sotto i 21 anni - Discendenti oltre 21 anni a carico	Iscrizione all'anagrafe	Comune
Familiari non comunitari di cittadini comunitari	- Coniuge; - Ascendenti a carico - Discendenti sotto i 21 anni - Discendenti oltre 21 anni a carico	Carta di soggiorno	Questura
Familiari stranieri di cittadini stranieri	- Coniuge - Figli minorenni - Figli maggiorenni con invalidità totale - Genitori a carico se non vi sono altri figli nel paese - Genitori over 65, se gli altri figli non possono mantenerli per motivi di salute	Nulla osta alla Prefettura + Visto di Ingresso + Permesso di soggiorno	Prefettura + Ambasciata italiana + Questura

Categoria	Diritto/interesse	Requisiti	Autorità
Familiari comunitari di cittadini comunitari	Diritto soggettivo	- Il cittadino comunitario deve essere residente in Italia - Prova della qualità di familiare - Qualora a carico: reddito idoneo	Comune
Familiari non comunitari di cittadini comunitari	Diritto soggettivo	- Il cittadino comunitario deve essere residente in Italia - Prova della qualità di familiare - Qualora a carico: reddito idoneo	Questura
Familiari stranieri di cittadini stranieri	Interesse legittimo	- Il cittadino straniero deve essere regolarmente soggiornante - Prova della qualità di familiare - Alloggio idoneo - Reddito sufficiente	Prefettura + Ambasciata italiana + Questura

Le fonti normative

- Per i cittadini comunitari e i loro familiari:
  - **Direttiva UE 38/2004**
  - **Decreto Legislativo 30/2007**

Le fonti normative

- Per i non comunitari:
  - **Decreto Legislativo 286/1998, “Testo Unico Immigrazione”**
  - **DPR 394/99, “Regolamento di Attuazione del Testo Unico”**